



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 28/09/2005

Bollettino regionale
COMUNE DI CAPURSO (Bari)

Modifiche Statuto Comunale

IL CAPO SETTORE AA.GG.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 40 del 28/07/2005, esecutiva il 04/09/2005, è stato modificato lo Statuto Comunale, così come riportato negli articoli che seguono:

ART. 1
COMUNE DI CAPURSO

Al 1° comma:

- inserire: "Il Comune di" prima di Capurso e "un Ente" prima di autonomo;
- sopprimere la parola "Comune".

Al 3° comma:

- inserire: "statutaria" prima di normativa e "amministrativa, nonché impositiva" dopo organizzativa;
- aggiungere dopo finanziaria "nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica".

ART. 3
FINALITA'

al 1° comma, lett. J):

- eliminare, dopo la parola infanzia la vocale "e";
- inserire "ed i soggetti diversamente abili" dopo la parola anziani.

ART. 7
PARI OPPORTUNITA'

Inserire nuovo comma 1°:

"Il Comune ricerca e attua azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della L. 125/91 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali".

all'ex comma 2° ora comma 3°:

- sostituire la frase "dall'art. 51 della L. 08/06/1990, n. 142" con "agli artt. 89, 90, 107, 109, 110 del D.Lgs. 18/06/2000, n. 267".

ART. 9

ORGANI DEL COMUNE

Al comma 1°

- inserire dopo organi le parole "di governo";

Al comma 2°:

- inserire dopo imparzialità la parola "trasparenza".

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE

Al comma 1°:

- inserire la frase "Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità" prima delle parole la legge;
- inserire le parole "il numero" prima di e la posizione.

Al comma 2°:

- sopprimere il 2° comma e sostituirlo con "Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento".

ART. 11

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Al comma 1° lett. B):

- sostituire art. 27, comma 1, L. 142/90 con "art. 34 D.Lgs. 267/2000";
- sostituire art. 31 L. 81/1993 con "art. 82 D.Lgs. N. 267/2000";

Al comma 1° lett. n):

- sopprimere la frase "nomina della commissione elettorale comunale";
- sostituire art. 57, L. 142/90 con "artt. 234 - 241 del D.Lgs. 267/2000";
- sostituire L. 154/81 con "art. 69 D.Lgs. N. 267/2000";
- sostituire art. 17, L. 142/90 con "art. 22 D.Lgs. N. 267/2000".

ART. 12

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

Al comma 1°:

- sostituire art. 1, L. 15/10/93, n. 415 con "art. 40 D.Lgs. N. 267/2000".

ART. 16

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Al comma 9°:

- inserire dopo mozione la parola "motivata";
- sopprimere "dei 2/3";
- inserire dopo maggioranza la parola "assoluta".

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Al comma 1° lett. b):

- sopprimere la parola "sentito" e sostituirla con le parole "d'intesa con".

ART. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Al comma 1°:

- sopprimere le parole "sentito il Sindaco stabilisce gli argomenti all'o.d.g. e";
- sopprimere la lett. b) "di propria iniziativa";

Al comma 3°:

- inserire dopo Consiglieri le parole "o il Sindaco" e sostituire le parole "ad acquisire" con la parola "a richiedere";

Inserire comma 4°:

"Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio".

ART. 21

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Il comma 1° viene sostituito con il seguente nuovo comma 1°:

- "Le dimissioni del Consigliere dalla carica possono essere o dichiarate nel corso di una seduta consiliare o indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere registrate immediatamente protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione".

ART. 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il comma 1° viene sostituito con il seguente nuovo comma 1°:

- "La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori dallo stesso nominati, non superiori a un terzo dei Consiglieri Comunali (non superiori a sette tra cui il Vice-Sindaco)";

Al comma 3° viene aggiunto in coda:

- "Prendono parte alle riunioni di Consiglio Comunale senza diritto di voto e non concorrono alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni, essi possono presentare proposte della Giunta o relazionare su materie per le quali sono stati delegati a partecipare alla relativa discussione".

ART. 34

COMPETENZE DEL SINDACO

Viene soppresso il punto 10);

- Al punto 13) viene sostituito dall'art. 38 della legge n. 142/90 con "dell'art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000";

Dopo l'art. 34 vengono aggiunti:

ART. 34 BIS

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Il Sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'Ente.

La rappresentanza sostanziale verso l'esterno è attribuita alla dirigenza/responsabile di settore, quale espressione della competenza ad impegnare l'Ente verso l'esterno.

L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuita a ciascun dirigente/responsabile di settore in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente/responsabile, di settore individuato.

Ai dirigenti/responsabili di settore è altresì attribuita la rappresentanza dell'Ente per il compimento dei seguenti atti:

- a) stipulazioni di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
- b) stipulazioni di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l'Ente.

Resta al Sindaco la rappresentanza dell'Ente nei seguenti caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- a) rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
- b) stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni;
- c) stipulazioni di accordi di programma;
- d) atti di gemellaggio.

Per la stipulazione degli atti di cui al precedente comma il Sindaco può delegare uno degli Assessori o l'Assessore competente.

ART. 34 ter

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

I dirigenti/responsabili di settore dell'ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposite

determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'Ente.

La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti/responsabili di settore per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

ART. 46 PRINCIPI

Al 1° comma:

inserire dopo la parola democrazia la frase "di trasparenza e di economicità e di pubblicità" e dopo la parola procedure la frase "nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni".

Dopo l'art. 46 viene aggiunto:

ART. 46 bis NOMINA COMMISSARIO PER MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue. Il Segretario generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra i segretari comunali o dirigenti in quiescenza, revisori dei conti che abbiano svolto un incarico triennale completo presso enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti Locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerativo si applicano le disposizioni in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro, Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Generale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare Commissario.

Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini. Lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata, in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente; dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai

sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

ART. 48
PUBBLICITA'

Al 1° comma:

- sostituire "dall'art. 4 - comma quarto - della legge n. 142/90, così come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265" con "dall'art. 6 - comma quinto - del D.Lgs. 267/2000".

ART. 51
REFERENDUM COMUNALI

Al 4° comma:

- inserire dopo la parola *civico*, la frase "in sua assenza dal Segretario Generale comunale";

Al 5° comma:

- inserire dopo la parola *civico*, la frase "in sua assenza dal Segretario Generale comunale".

ART. 60
MODALITA' DI INTERVENTO

Al 3° comma:

- inserire, dopo il numero "241" la frase "e successive modificazioni ed integrazioni".

Al 6° comma:

- inserire, dopo il numero "241" del primo e secondo capoverso, la frase "e successive modificazioni ed integrazioni".

Capurso, 20 settembre 2005

Il Capo Settore AA.GG.
Geom. Antonio Perilli
